SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 2003, n. **371.**

Regolamento recante modificazioni al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, concernenti la composizione della commissione esaminatrice e della segreteria tecnica del concorso, per esame, a posti di notaio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera *a)*, le parole: «, anche se trattenuto al Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato» sono sostituite dalle seguenti: «con funzioni di legittimità»;

b) al primo comma, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* di un magistrato con funzioni di appello in servizio presso la Corte d'appello di Roma;»;

c) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Per gli incarichi di cui alle lettere *a)* e *c)* sono esclusi i magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.».

Art. 2.

1. All'articolo 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato, anche se trattenuto al Ministero di grazia e giustizia», sono sostituite dalle parole: «con funzioni di legittimità, avente minore anzianità di ruolo del titolare»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Ministro designa inoltre, per le funzioni di segreteria, un coordinatore ed un supplente tra i magistrati trattenuti al Ministero della giustizia e personale amministrativo di area C, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, dipendente dall'Amministrazione centrale.».

Art. 3.

1. Il presente decreto si applica ai concorsi per esame a posti di notaio indetti successivamente alla data di entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 368

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) lettera soppressa.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 (Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro.), come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 13. — La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per la giustizia, è composta:

a) di un magistrato, *con funzioni di legittimità*, il quale la presiede;

b) di un professore di materie giuridiche in una università o istituto superiore di grado universitario;

c) di un magistrato con funzioni di appello in servizio presso la Corte d'appello di Roma;

d) di due notai anche se cessati dall'esercizio notarile.

Per gli incarichi di cui alle lettere a) e c) sono esclusi i magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.

La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-*bis* e 5-*ter* della *legge 16 febbraio 1913, n. 89,* e successive modificazioni.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 14. — Il Ministro nomina pure un magistrato *con funzioni di legittimità, avente minore anzianità di ruolo del titolare*, per supplire il presidente in caso di assenza o di impedimento, e un commissario supplente per ciascun commissario effettivo fra gli appartenenti alle corrispondenti categorie.

Il Ministro designa inoltre per le funzioni di segreteria, un coordinatore ed un supplente tra i magistrati trattenuti al Ministero della giustizia e personale amministrativo di area C, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, dipendente dall'Amministrazione centrale.».

04G0005

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 novembre 2003, n. **372.**

Regolamento recante criteri e modalità per il recupero su entrate proprie di somme dovute da province e comuni, ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede il recupero su entrate proprie degli enti locali nei casi in cui non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti erariali previste da disposizioni di legge per gli anni 1999 e seguenti a causa dell'inesistenza o insufficienza di trasferimenti erariali spettanti;

Visto il comma 13 del medesimo articolo 31, il quale prevede che i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite l'A.N.C.I. (Associazione nazionale dei comuni italiani) e l'U.P.I. (Unione delle province d'Italia);

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 2003;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di applicazione delle operazioni di recupero di somme nei confronti di province e comuni, previste dall'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per i casi in cui non è stato possibile operare, in tutto o in parte, riduzioni di trasferimenti erariali conseguenti a maggiori entrate o minori oneri previsti da disposizioni di legge.

Art. 2.
Recuperi di somme nei confronti dei comuni

1. Nei confronti dei comuni si procede al recupero di eventuali importi non portati in detrazione a trasferimenti erariali spettanti per le seguenti fattispecie:

a) dall'anno 2000 in relazione ai minori oneri conseguenti al trasferimento allo Stato del personale ATA scolastico, come disciplinato dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) dall'anno 2000 in relazione alle maggiori entrate conseguenti alle nuove disposizioni in materia di addizionale sui consumi di energia elettrica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

2. Gli importi da recuperare di cui al comma 1 sono comunicati dal Ministero dell'interno ai singoli comuni ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il recupero degli importi di cui al comma 2 è operato dal Ministero dell'interno mediante riduzione delle somme spettanti a ciascun comune a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF o, in caso di insufficienza delle stesse, mediante riduzione delle somme eventualmente da erogare a titolo di addizionale comunale all'IRPEF. Su richiesta del singolo ente, da far pervenire entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il Ministero dell'interno opera, a decorrere dall'anno 2003, una rateizzazione decennale dell'importo dovuto.

Art. 3.
Recuperi di somme nei confronti delle province

1. Nei confronti delle province si procede al recupero di eventuali importi non portati in detrazione a trasferimenti erariali spettanti per le seguenti fattispecie:

a) dall'anno 2000 in relazione ai minori oneri conseguenti al trasferimento allo Stato del personale ATA

(amministrativo, tecnico, ausiliario) scolastico, come disciplinato dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) dall'anno 1999 in relazione ai nuovi introiti derivanti dall'istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, come disciplinato dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c) dall'anno 1999 in relazione ai nuovi introiti derivanti dall'attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, come disciplinato dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) dall'anno 2000 in relazione alle maggiori entrate conseguenti alle nuove disposizioni in materia di addizionale sui consumi di energia elettrica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

2. Gli importi da recuperare per le annualità sino all'anno 2002 sono comunicati dal Ministero dell'interno alle singole province ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli importi da recuperare annualmente dall'anno 2003 sono comunicati dal Ministero dell'interno alle singole province ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 giugno di ciascun anno.

4. Per gli importi dovuti di cui al comma 2, le province sono autorizzate ad operare una rateizzazione decennale a decorrere dall'anno 2003, con versamento della rata annuale entro il 15 luglio di ciascun anno. È fatta salva la facoltà di procedere al versamento degli importi dovuti in unica soluzione. Il versamento è effettuato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le province, entro dieci giorni dal versamento, inviano comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.

5. Per gli importi dovuti di cui al comma 3 le province provvedono al versamento di quanto annualmente dovuto entro il 15 settembre di ciascun anno. Il versamento è effettuato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le province, entro dieci giorni dal versamento, inviano comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

6. In caso di mancato versamento degli importi dovuti alle scadenze di cui ai commi 4 e 5, il recupero è effettuato da parte dei concessionari della riscossione, anche per la parte relativa agli interessi dovuti per il periodo di ritardato versamento, sulla base dei dati relativi a ciascuna provincia all'uopo ad essi comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, all'atto della devoluzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le somme così recuperate sono mensilmente versate da parte dei concessionari della riscossione su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I concessionari, entro dieci giorni dal versamento, inviano comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede annualmente entro il 15 ottobre con propri decreti all'assegnazione al capitolo 1316 del Ministero dell'interno degli importi recuperati di cui ai commi 4 e 5. L'assegnazione al capitolo 1316 del Ministero dell'interno degli importi recuperati di cui al comma 6 è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze con propri decreti entro trenta giorni dal versamento delle somme.

Art. 4.

Disposizioni per l'anno 2003

1. Per il solo anno 2003:

a) il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è differito al 31 ottobre;

b) il termine di cui all'articolo 3, comma 4, è differito al 30 novembre;

c) il termine di cui all'articolo 3, comma 5, è differito al 30 novembre.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 342

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2003):

«12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'art. 61

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'art. 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'art. 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):

«11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):

«Art. 8 *(Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato)*. — 1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.».

— Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

«Art. 61 *(Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali)*. — 1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province è ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'art. 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo è, per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi

al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999.

2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle province è altresì ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto fondo è operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed è effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole province in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo è altresì operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999.

3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione è effettuata con priorità sui contributi di parte corrente.

4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle province delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'art. 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti.».

— Per il testo vigente dell'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, v. nelle note all'art. 2.

04G0006

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 ottobre 2003.

Criteri e modalità della decisione sulla domanda di sospensione amministrativa della riscossione e comunicazioni al concessionario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

Visto, in particolare, l'art. 215, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia siano determinati i criteri per la sospensione amministrativa della riscossione in caso di impugnazione del ruolo;

Decreta:

Art. 1.

1. In caso di impugnazione del ruolo, la sospensione amministrativa della riscossione, può essere disposta, su istanza dell'interessato, dall'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione, di seguito denominato ufficio, ove i motivi di impugnazione non risultino manifestamente infondati.

Art. 2.

1. La domanda di sospensione della riscossione, sottoscritta dall'interessato o dal rappresentante legale della società o ente, deve essere presentata all'ufficio personalmente o a mezzo di persona incaricata dal debitore con apposita delega scritta.

2. La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La domanda può essere sottoscritta e depositata anche dal difensore del debitore, munito di procura.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'inammissibilità della domanda.

5. Il funzionario addetto all'ufficio attesta il deposito con la indicazione della data e della persona che presenta la domanda.

6. La domanda può essere trasmessa anche a mezzo raccomandata. Il funzionario addetto all'ufficio allega agli atti la busta contenente la domanda ed appone sulla stessa l'indicazione della data della ricezione e la propria sottoscrizione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'ufficio.

Art. 3.

1. La domanda deve contenere:

a) le generalità del debitore o la denominazione dell'ente o della società e le generalità del legale rappresentante;

b) la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;

c) l'indicazione della partita di credito cui la domanda si riferisce nonché gli estremi e la data di notifica della cartella di pagamento;

d) l'esposizione analitica dei motivi addotti a fondamento della richiesta di sospensione della riscossione.

2. Alla domanda devono essere allegati, in copia, la cartella di pagamento, eventuali documenti giustificativi dei motivi addotti nonché copia dell'atto introduttivo del procedimento di impugnazione del ruolo.

Art. 4.

1. L'ufficio dichiara l'inammissibilità della domanda qualora la stessa non contenga l'esposizione analitica dei motivi sui quali è fondata ovvero non venga depositata copia degli atti di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 5.

1. Sulla domanda di sospensione amministrativa della riscossione decide il funzionario addetto all'ufficio nel termine di giorni trenta dalla data di presentazione, con provvedimento motivato.

2. Il provvedimento deve contenere:

a) le generalità del debitore o la denominazione dell'ente o della società e le generalità del legale rappresentante;

b) la data di presentazione della domanda;

c) l'indicazione della partita di credito alla quale la domanda di sospensione si riferisce e gli estremi della cartella di pagamento;

d) l'esposizione dei motivi che giustificano la sospensione amministrativa della riscossione ovvero il rigetto o la inammissibilità della domanda;

e) il periodo per il quale la sospensione viene concessa.

3. Il provvedimento deve contenere, altresì, l'avvertenza che avverso lo stesso può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

4. La domanda dichiarata inammissibile può essere riproposta all'ufficio.

5. La domanda rigettata può essere riproposta soltanto se risulta fondata su fatti sopravvenuti.

Art. 6.

1. Il provvedimento che accoglie la domanda di sospensione amministrativa della riscossione deve essere comunicato, a cura dell'ufficio, alla parte istante o al difensore, al concessionario ed alla competente Ragioneria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 214 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Il provvedimento di inammissibilità o di rigetto deve essere comunicato al debitore o al difensore.

Art. 7.

1. Il provvedimento che accoglie la domanda di sospensione amministrativa della riscossione perde efficacia a seguito della cancellazione della causa dal ruolo ovvero a seguito della definizione del giudizio di primo grado di impugnazione del ruolo.

2. All'esito del giudizio l'ufficio comunica al concessionario le disposizioni per la prosecuzione della procedura di riscossione ovvero per il discarico del credito dal ruolo. Analoga comunicazione va effettuata alla competente Ragioneria provinciale dello Stato.

Art. 8.

1. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso e che risultano dovute dal debitore, si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del provvedimento di sospensione della riscossione fino alla data:

a) di pubblicazione della sentenza di primo grado;

b) di adozione del provvedimento di cancellazione;

c) di scadenza del termine stabilito dalla legge o dal giudice per la prosecuzione o riassunzione del giudizio.

Art. 9.

1. Le comunicazioni al debitore o al difensore sono effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Le spese postali di spedizione sono poste a carico del debitore.

Art. 10.

1. Gli interessi e le spese postali di cui agli articoli 8 e 9 sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione amministrativa della riscossione.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2003

Il direttore generale: MELE

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13 Giustizia, foglio n. 276

04A00208

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 dicembre 2003.

Approvazione dei modelli di certificazione di province, comuni e comunità montane per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per gli anni 2003, 2004 e 2005.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari e i relativi controlli;

Visto l'art. 243 del citato testo unico, il quale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al precedente

art. 242, comma 1, gli enti locali che non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, gli enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione e gli enti locali dissestati sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi;

Visto l'art. 243, comma 4, del citato testo unico che rimanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la fissazione dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Visto il precedente decreto ministeriale 17 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 27 gennaio 2001, con il quale sono state fissate le modalità della certificazione di che trattasi, valide per il triennio 2001-2002;

Ravvisata la necessità di approvare i modelli delle predette certificazioni per il triennio 2003-2005, nonché di individuare i termini di presentazione degli stessi;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 17 dicembre 2003;

Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture della Repubblica, ora Uffici territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e serie generale n. 80 del 7 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati certificati, parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, per il triennio 2003-2005, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati in modello per comuni e modello per province e comunità montane.

Art. 2.

Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, cui fa carico l'onere della certificazione, sono individuati applicando le disposizioni di cui all'apposito decreto ministeriale, di determinazione dei parametri di individuazione delle gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio e delle connesse modalità certificative, in corso di adozione.

Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato testo unico sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui tale status permanga alle date indicate al successivo art. 3.

Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, del citato testo unico, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento, di cui al successivo art. 265, comma 1.

Art. 3.

I certificati devono essere trasmessi, anche se totalmente o parzialmente negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2004 per la certificazione relativa all'anno 2003, del 31 marzo 2005 per la certificazione relativa all'anno 2004, del 31 marzo 2006 per la certificazione relativa all'anno 2005, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti per territorio. I certificati sono compilati e firmati in ogni loro pagina secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale. Essi devono essere redatti esclusivamente a macchina, negli appositi spazi, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste, sul modello, relativo allo specifico tipo di ente, di formato cm. 21 × 29,7 riprodotto fotostaticamente oppure stampato, anche in bianco e nero, dai modelli allegati al presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nelle pagine Internet del sito di questo Ministero.

Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo verificano il rispetto della perentorietà del predetto termine.

Art. 4.

I dati finanziari devono essere espressi esclusivamente in «euro», con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Art. 5.

Le amministrazioni provinciali non sono obbligate a redigere il quadro 3 del modello di certificazione, relativo al servizio per la gestione dei rifiuti urbani.

Art.6.

Le certificazioni che risultino incomplete, non consentono l'assolvimento dell'obbligo di certificazione di cui all'art. 243, comma 2, del citato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro: PISANU

ALLEGATI

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI

CODICE ENTE

ANNO

QUADRO **1**

COMUNE DI

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN EURO

Visti gli atti di ufficio si certifica che:

- **che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili del Comune;**
- **che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;**
- **che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;**
- **che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;**
- **che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili del Comune.**

Bollo dell'ente

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE				Tipo di gestione
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	
		B	C	D	E	
Alberghi, case di riposo e di ricovero 1	I					N
	P					
Alberghi diurni e bagni 2	I					N
	P					
Asili nido (Costi di gestione indicati al 50%) 3	I					N
	P					
Convitti, campeggi, case per vacanze, ecc. 4	I					N
	P					
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 5	I					N
	P					
Corsi extra scolastici di insegnamento 6	I					N
	P					
Giardini zoologici e botanici 7	I					N
	P					
Impianti sportivi 8	I					N
	P					
Mattatoi pubblici 9	I					N
	P					
Mense 10	I					N
	P					
Mercati e fiere attrezzati 11	I					N
	P					
Parcheggi custoditi e parchimetri 12	I					N
	P					
Pesa pubblica 13	I					N
	P					

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

(continua)

LUOGO

DATA

IL SEGRETARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

VALORI ESPRESSI IN EURO

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE				
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi 14	I					N
	P					
Spurgo di pozzi neri 15	I					N
	P					
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc. 16	I					N
	P					
Trasporto di carni macellate 17	I					N
	P					
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc. 18	I					N
	P					
Uso di locali per riunioni non istituzionali 19	I					N
	P					
Altri 20	I					N
	P					
Totali 21=1+........+20	I					N
	P					

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A			
RISCOSSIONI	R			

In complesso, il tasso di copertura *determinato dal confronto* fra gli accertamenti di entrata di colonna H riga A ed il totale degli impegni di colonna E *riga* 21 sopraindicati è stato del.. %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

A Accertamenti effettuati nell'esercizio R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig..)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig..)
(Nome Cognome)

SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI NO

ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

SI NO

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ... del ...

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ... del ...

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ... del ...

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ... del ...

COMPILARE SOLO SE NON SI E' DATA ATTUAZIONE ALL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

Il regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani contenente l'attuazione dell'obbligo di passaggio alla tariffa è stato adottato con delibera n° ... del ...

La tariffa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata determinata con delibera n° ... del ...

COMPILARE SOLO SE E' STATA DATA ATTUAZIONE ALL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Costo complessivo per la gestione dei rifiuti	I					N
	P					

ENTRATE		Da tassa o da tariffa per la gestione dei rifiuti
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del.................................. %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

TIMBRO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l' acquedotto è stata istituita con delibera n° ______ del ______

La tariffa per l' acquedotto è stata adeguata con delibera n° ______ del ______

COSTI DI GESTIONE							
DENOMINAZIONE		*Personale: oneri diretti e indiretti*	Acquisto di beni e servizi	*Trasferimenti e Ammortamenti*	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I					N
	P					

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del.................................... %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio

A Accertamenti effettuati nell'esercizio

P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI

CODICE ENTE

ANNO

QUADRO **1**

PROVINCIA DI

oppure

COMUNITA' MONTANA

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN EURO

Visti gli atti di ufficio si certifica che:

- **che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili della Provincia oppure Comunità Montana;**
- **che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;**
- **che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;**
- **che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;**
- **che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili della Provincia oppure Comunità Montana.**

Bollo dell'ente

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI [ ] NO [ ]

QUADRO 2.1

COSTI DI GESTIONE							
SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Alberghi, case di riposo e di ricovero 1	I					N
	P					
Alberghi diurni e bagni 2	I					N
	P					
Asili nido (Costi di gestione indicati al 50%) 3	I					N
	P					
Convitti, campeggi, case per vacanze, ecc. 4	I					N
	P					
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 5	I					N
	P					
Corsi extra scolastici di insegnamento 6	I					N
	P					
Giardini zoologici e botanici 7	I					N
	P					
Impianti sportivi 8	I					N
	P					
Mattatoi pubblici 9	I					N
	P					
Mense 10	I					N
	P					
Mercati e fiere attrezzati 11	I					N
	P					
Parcheggi custoditi e parchimetri 12	I					N
	P					
Pesa pubblica 13	I					N
	P					

(continua)

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

QUADRO 2.2

VALORI ESPRESSI IN EURO

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Servizi turistici diversi 14	I					N
	P					
Spurgo di pozzi neri 15	I					N
	P					
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc. 16	I					N
	P					
Trasporto di carni macellate 17	I					N
	P					
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc. 18	I					N
	P					
Uso di locali per riunioni non istituzionali 19	I					N
	P					
Altri 20	I					N
	P					
Totali 21=1+........+20	I					N
	P					

ENTRATE		Da tariffe F	Da contributi finalizzati G	Totale H
ACCERTAMENTI	A			
RISCOSSIONI	R			

In complesso, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti di entrata di colonna H riga A ed il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del.. %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

TIMBRO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

SI ☐ NO ☐

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ☐ del ☐

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ☐ del ☐

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ☐ del ☐

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ☐ del ☐

COMPILARE SOLO SE NON SI E' DATA ATTUAZIONE ALL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

Il regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani contenente l'attuazione dell'obbligo di passaggio alla tariffa è stato adottato con delibera n° ☐ del ☐

La tariffa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata determinata con delibera n° ☐ del ☐

COMPILARE SOLO SE E' STATA DATA ATTUAZIONE ALL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Costo complessivo per la gestione dei rifiuti	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tassa o da tariffa per la gestione dei rifiuti
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura, calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati, è stato del.. ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO
(Sig...)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Sig...)
(Nome Cognome)

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l' acquedotto è stata istituita con delibera n° ______ del ______

La tariffa per l' acquedotto è stata adeguata con delibera n° ______ del ______

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura, calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati, è stato del.................................... ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

A Accertamenti effettuati nell'esercizio R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO ______ DATA

IL SEGRETARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

04A00182

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Teoreme».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta in data 13 novembre 2003, dalla ditta Scharper S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata:

TEOREME: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 034588018.

Ditta Scharper S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 dicembre 2003

Il dirigente: GUARINO

04A00158

DECRETO 17 dicembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norflox».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI MEDICINALI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta il 16 dicembre 2003, dalla ditta Benedetti S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/

S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

NORFLOX: «5,4% sospensione orale» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 027405 024.

Ditta Benedetti S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 dicembre 2003

Il dirigente: GUARINO

04A00157

DECRETO 17 dicembre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deanxit».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 30 maggio 2003 della ditta Lundbeck Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Lundbeck Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

DEANXIT: 30 compresse - A.I.C. n. 024471 017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 dicembre 2003

Il dirigente: GUARINO

04A00155

DECRETO 19 dicembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Tatig» e «Biabexan».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI MEDICINALI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande pervenute il 24 novembre 2003 e il 3 dicembre 2003, dalle ditte Bioindustria Farmaceutici S.r.l. e So.Se. Pharm S.r.l., che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate — il D.D. 800.5/S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

TATIG:

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 027754 086;

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 027754 098.

Ditta Biondustria Farmaceutici S.r.l.;

BIABEXAN: 20 compresse 250 mg - A.I.C. n. 017478 013.

Ditta So.Se. Pharm S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 dicembre 2003

Il dirigente: GUARINO

04A00156

DECRETO 19 dicembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bronconait».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Glaxosmithkline S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

BRONCONAIT: 12 capsule molli contenuto liquido - A.I.C. n. 033530 041.

Ditta Glaxosmithkline S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 dicembre 2003

Il dirigente: GUARINO

04A00159

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 dicembre 2003.

Scioglimento di otto società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «ATAC - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 28 ottobre 1983 - rep. 33733 - reg. soc. 266/84 - Tribunale di Salerno - BUSC 3648;

2) società cooperativa «C.T.E. Cooperativa Turistica Ebolitana - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli, costituita per rogito notar

Giovanni Mottola in data 18 maggio 1978 - rep. 100166 - reg. soc. 362/78 - Tribunale di Salerno - BUSC 2365;

3) società cooperativa «Euro Scool - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 21 luglio 1988 - rep. 16419 - reg. soc. 1091/88 - Tribunale di Salerno - BUSC 4733;

4) società cooperativa «Fisioterapisti Associati Salernitani F.A.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 4 dicembre 1995 - rep. 28987 - reg. soc. 28648 - Tribunale di Salerno - BUSC 5973;

5) società cooperativa «General Service - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Elio Rosapepe in data 5 dicembre 1991 - rep. 200217- reg. soc. 124/92 - Tribunale di Salerno - BUSC 5445;

6) società cooperativa «La Luna - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scafati, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 8 maggio 1984 - rep. 4941 - reg. soc. 609/84 - Tribunale di Salerno - BUSC 3728;

7) società cooperativa «Millennio PSC - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 1° marzo 2000 - rep. 62714 - reg. imprese 03644860656 - BUSC 6856;

8) società cooperativa «Valleirno Trasporti 1984 - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gaetano Di Fluri in data 26 ottobre 1984 - rep. 134375 - reg. soc. 993/84 - Tribunale di Salerno - BUSC 3797.

Salerno, 9 dicembre 2003

Il dirigente: BIONDI

04A00147

DECRETO 17 dicembre 2003.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 790 del 18 gennaio 2002 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 791 del 18 gennaio 2002 di nomina dei rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota datata 25 novembre 2003 con la quale il sig. Marcello Tomasi ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 12 dicembre 2003 con la quale la Federmanager di Treviso ha designato la dott.ssa Ida Gasparetto quale membro del Comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione del sig. Marcello Tomasi, dimissionario;

Decreta:

La dott.ssa Ida Gasparetto viene nominata membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Marcello Tomasi, dimissionario.

Treviso, 17 dicembre 2003

Il direttore provinciale: PARRELLA

04A00146

DECRETO 18 dicembre 2003.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Visto l'art. 410 del c.p.c.;

Visto il proprio decreto n. 3 del 13 novembre 2000 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota protocollo 124 del 2 dicembre 2003 della Confcommercio di Verbania con la quale si propone di nominare in qualità di membro effettivo della Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro la sig.ra Nicchio Lodana in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione della sig.ra Magnatta Rosanna;

Ritenuto di dover procedere alla predetta sostituzione per garantire la continuità funzionale della commissione;

Decreta:

La sig.ra Nicchio Lodana è chiamata a far parte della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in qualità di membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione della sig.ra Magnatta Rosanna.

Omegna, 18 dicembre 2003

Il direttore provinciale reggente: BOVIO

04A00144

DECRETO 19 dicembre 2003.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in Tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2003 e n. 268 del 18 novembre 2003;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte di diritto in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «La Sirena» a r.l. con sede in Roseto D. Abruzzi (Teramo), costituita per rogito notaio Ennio Vincenti, in data 26 luglio 1975, repertorio n. 93258, registro società n. 1820, omologata dal Tribunale di Teramo, posizione n. 400/140464;

società cooperativa edilizia «Rigel» a r.l. con sede in Teramo, costituita per rogito notaio Giovanni B. Bracone, in data 26 gennaio 1998, repertorio n. 89884, registro società n. 10338, omologata dal Tribunale di Teramo, posizione n. 1227/280346;

società cooperativa edilizia «Adriatica» a r.l. con sede in Neretto (Teramo), costituita per rogito notaio Ignazio Guidobaldi, in data 22 ottobre 1955, repertorio n. 3088, registro società 33742, omologata dal Tribunale di Teramo, posizione n. 1425;

società cooperativa edilizia «Habitat» a r.l. con sede in Teramo, costituita per rogito notaio Ennio Vincenti, in data 23 gennaio 1975, repertorio n. 6671/983, registro società n. 1750, omologata dal Tribunale di Teramo, posizione n. 368/137150.

Teramo, 19 dicembre 2003

Il direttore provinciale reggente: COLACI

04A00145

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 settembre 2003.

Modifica degli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2003/46/CE e n. 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

Viste le direttive della Commissione n. 2002/29/CE e n. 2002/28/CE del 19 marzo 2002 che modificano, rispettivamente, la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Viste le direttive della Commissione n. 2003/21/CE e n. 2003/22/CE del 24 marzo 2003 che modificano, rispettivamente, la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Viste le direttive della Commissione n. 2003/46/CE e n. 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano, rispettivamente, la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 2003/46/CE e n. 2003/47/CE del 4 giugno 2003 sopramenzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1) All'allegato II, parte B, lettera *a)*, punto 5, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente: «EL, P (Azzorre)».

2) All'allegato IV:

a) nella sezione I della parte A, al punto 34, nella colonna di sinistra, i termini «Cipro» e «Malta» sono soppressi;

b) nella parte B, al punto 19, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente: «EL, P (Azzorre)».

3) nella parte B dell'allegato V, alla sezione I:

a) il testo del punto 2 è sostituito dal testo seguente: «Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:

Castanea Mill., *Dendranthema* (DC) Des. Moul., Dianthus L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l'Herit. ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. e fiori recisi di Orchidaceae;

conifere (*Coniferales*);

Acer saccharum Marsh., originarie dell'America settentrionale;

Prunus L., originarie di Paesi extraeuropei;

fiori recisi di *Aster* spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. e *Trachelium* L., originarie di Paesi extraeuropei;

ortaggi da foglia di *Apium graveolens* L. e *Ocimum* L.»;

b) Al punto 7, lettera *b)*, i termini «Cipro» e «Malta» sono soppressi.

4) nell'allegato VI, alla lettera *a)*, punto 7, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente: «Grecia, Portogallo (Azzorre)».

2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 237

04A00161

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 gennaio 2004.

Determinazione per l'anno 2003 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante disposizioni sulla «Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo», ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993 concernente la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2003 con il quale è stata determinata da ultimo la misura del versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 2002;

Ritenuta la necessità di determinare la misura del ripetuto contributo a valere per l'anno 2003;

Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» per l'anno 2002, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 25 settembre 2003;

Visto il parere reso in merito dall'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 13 novembre 2003;

Ritenuto che appare opportuno confermare per l'anno 2003 la misura del contributo già stabilita per l'anno precedente;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2003 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A00183

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 gennaio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2737
Yen giapponese	136,18
Corona danese	7,4478
Lira Sterlina	0,69440
Corona svedese	9,1119
Franco svizzero	1,5667
Corona islandese	88,87
Corona norvegese	8,6475
Lev bulgaro	1,9556
Lira cipriota	0,58658
Corona ceca	32,510
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	268,20
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6747
Lira maltese	0,4306
Zloty polacco	4,6939
Leu romeno	41239
Tallero sloveno	237,3500
Corona slovacca	40,652
Lira turca	1731070
Dollaro australiano	1,6443
Dollaro canadese	1,6282
Dollaro di Hong Kong	9,8878
Dollaro neozelandese	1,8733
Dollaro di Singapore	2,1586
Won sudcoreano	1505,00
Rand sudafricano	8,6234

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A00262

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 6 maggio 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro

Al ten. col. Aldo Mezzalana nato il 12 febbraio 1957 a Roma, con la seguente motivazione: «Comandante di battaglione paracadutisti, inquadrato nella brigata multinazionale ovest nell'ambito dell'operazione «Joint guardian» in Kosovo, si imponeva all'ammirazione di chiunque per le straordinarie capacità di comandante, operando con giusta autorevolezza, sincera e convinta dedizione, tenace e diuturno impegno. Chiamato ad agire, in situazioni di costante e prolungata tensione operativa ed in attività militari di grande portata, ha reso un contributo sempre puntuale, immediato e qualificatissimo. Al suo comando, l'unità ha sempre portato a termine con pieno successo tutti i compiti assegnati, rendendo, di fatto, più sicura l'area di responsabilità. Profondo conoscitore dello strumento militare e delle procedure d'impiego dell'unità destinata ad operare sul terreno, contribuiva con rara perizia, acume e professionalità alla fase preparatoria ed esecutiva delle operazioni «Churchill II» ed «Elbe», in concorso alla MNB-E, a comando statunitense, che lo vedevano impegnato in due distinti e prolungati periodi nell'area denominata «Chicken leg», ai confini con la Fyrom, caratterizzata da intensa ed estesa conflittualità. In tali occasioni, articolava il proprio dispositivo sul terreno con oculatezza, efficacia ed in maniera perfettamente rispondente alle esigenze operative, raggiungendo sempre ed appieno l'obiettivo fissato. In particolare il 24 maggio 2001, raccolte informazioni relative all'esistenza di un deposito di armi e munizioni organizzato dalle milizie irregolari dell'UCPMB nel proprio settore di responsabilità, organizzava con fiuto e maestria tattica una delicatissima operazione, resa oltremodo critica dall'impervia natura del terreno e dalla presenza di forze irregolari, guidata personalmente, esponendo a manifesto rischio la propria incolumità e garantendo, nel contempo, la massima sicurezza al personale grazie alle particolari, attente, efficaci e determinate modalità di attuazione, che non consentivano alcuna azione di contrasto o reazione da parte delle forze irregolari presenti in zona e che portava al sequestro di un ingente quantitativo di armi e munizioni abilmente celate nell'ambiente circostante. Splendida figura di ufficiale e di comandante, che ha contribuito ad elevare l'immagine dell'Esercito italiano in ambito internazionale». — Grualiya Mahala (Kosovo), 24 maggio 2001.

Con decreto 18 dicembre 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al col. Mariano Centonze, nato il 18 maggio 1954 a Salice Salentino (Lecce) con la seguente motivazione: «Comandante della Task Force «Falco» inquadrata nella brigata multinazionale ovest impiegata nel contesto dell'operazione «Joint guardian» in Kosovo, ha assolto il delicato ed oneroso incarico con elevatissima capacità, fervido impegno e ferma volontà realizzatrice. Carismatico, trainante e generoso, ha diretto e coordinato tutte le operazioni con straordinaria determinazione ed eccezionale chiarezza di obiettivi dimostrando doti di altissima professionalità, rara competenza e perizia, conseguendo risultati di grande valenza riconosciuti sia in ambito nazionale che internazionale ed esercitando un'azione di comando e controllo autorevole ed estremamente efficace che ha permesso al reparto di distinguersi per efficienza, disciplina ed elevatissima operatività. Brillante figura di ufficiale che ha contribuito in misura determinante al suc-

cesso della missione e ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale del teatro kosovaro». — Pec (Kosovo), 3 luglio 2000 - 2 novembre 2000.

Con decreto 18 dicembre 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al col. Guido Castri, nato il 5 giugno 1946 a Caserta con la seguente motivazione: «Direttore del centro amministrativo d'intendenza della brigata multinazionale ovest nel contesto dell'operazione «Joint guardian» in Kosovo, ha costantemente operato con somma perizia ed assoluta dedizione ed ha espresso un'efficace e solerte azione di indirizzo e di sprone sui propri collaboratori. Animato da vivo amor proprio, sostenuto da profonde spinte vocazionali e da straordinaria motivazione al lavoro, ha saputo organizzare perfettamente l'intero settore amministrativo ed ha gestito con oculatezza, lungimiranza e precisione un budget molto consistente di fondi, curando in maniera esemplare la corresponsione mensile degli anticipi e dei conguagli relativi alle competenze di tutto il personale militare impiegato in teatro, la definizione dei contratti d'impiego ed il pagamento delle competenze del personale civile, la liquidazione dei danni arrecati a proprietà di terzi o relativi ad incidenti automobilistici, le ricerche di mercato e le attività contrattuali per tutti gli acquisti realizzati in teatro con particolare riferimento ai viveri ed ai materiali di consumo. Ufficiale di esimio rango, emergente per sensibilità e per spessore umano, che con la sua instancabile e continua attenzione ai problemi amministrativi del comando e delle unità dipendenti ha contribuito in misura determinante ad elevare il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale del teatro kosovaro». — Pec (Kosovo), 3 luglio 2000 - 2 novembre 2000.

Con decreto 18 dicembre 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al col. Nazzareno Angelucci, nato l'11 maggio 1947 a Spello (Perugia), con la seguente motivazione: «Ufficiale superiore dal carattere solido, di vivace intelletto ed eccezionale forza di volontà, ha affrontato e portato a soluzione con positività di risultati tulle le problematiche connesse con il delicato incarico di comandante logistico nel contesto dell'operazione «Joint guardian» in Kosovo. Con esempio adamantino e spiccata competenza ha interpretato intelligentemente la nuova dottrina logistica adoperandosi con sagacia per la corretta applicazione della normativa in ogni settore, operando con esemplare lungimiranza e senso di responsabilità. Ha saputo proporsi quale costante esempio da emulare da parte di ufficiali, sottufficiali e volontari, ottenendo la loro più completa partecipazione emotiva e permettendo in tal modo al comando logistico (Aderlog - Forward) di agire sempre con efficacia e tempestività. In particolare, ha diretto e seguito in maniera esemplare e lineare le attività logistiche, ottenendo il plauso di tutti per la celerità e la puntualità degli interventi, a favore delle Task Forces sia nazionali che straniere (spagnole, portoghesi ed argentine). Chiaro esempio di ufficiale di esimio rango, in possesso di encomiabile attaccamento al dovere ed elevatissimo spirito di servizio che ha contribuito in misura determinante ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano e del Paese in Kosovo». — Pec (Kosovo, 7 settembre 2000 - 2 novembre 2000.

Con decreto 18 marzo 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al mar. Julian Buenestado Risquez, nato il 24 dicembre 1962 a Madrid (Spagna), con la seguente motivazione: «Sottufficiale capo segreteria della cellula G3 del comando della divisione multinazionale sud-est, ha partecipato all'operazione Joint Forge in Bosnia Herzegovina svolgendo il proprio incarico con grande perizia e chiaro spirito multinazionale. Il maresciallo Julian Buenestado Risquez ha esercitato una continua azione propulsiva nell'ambito dell'ufficio da lui diretto, adoperandosi con generosità a favore del personale e delle unità italiane operanti nella Bosnia-Herzegovina. Egli ha dimostrato di possedere un genuino attaccamento verso l'Esercito italiano ed ha fattivamente contribuito ad accrescerne il prestigio nell'impegnativo contesto di impiego multinazionale». - Mostar, 15 marzo 2002.

Con decreto 31 marzo 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al brig. gen. Massimo De Maggio, nato il 3 settembre 1951 a Lecce, con la seguente motivazione: «Comandante della brigata multinazionale ovest impegnata in Kosovo nell'ambito dell'operazione di Kfor «Joint guardian», operava con altissima professionalità ed elevatissima capacità organizzativa, trasmettendo a tutti i dipendenti gli alti valori morali connessi con la delicata operazione di pace. Comandante carismatico, grazie alla sua guida ferma, intelligente e determinata, improntata all'equilibrio anche nelle circostanze più critiche, è riuscito ad amalgamare ed integrare sotto un unico comando reparti provenienti da Paesi eterogenei per precedenti militari, tradizioni e cultura, consentendo alle unità dipendenti di esprimere al meglio le proprie capacità operative, assicurando, in tal modo, il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi connessi con la missione assegnata. In un contesto caratterizzato da forti tensioni socio-politiche e dall'indeterminatezza degli atteggiamenti della popolazione, sapeva cogliere gli aspetti fondamentali della complessa realtà locale, guadagnando per sé e per l'intero contingente l'incondizionata stima delle autorità civili e militari presenti nel teatro di operazioni. Figura di altissimo livello, in possesso di eccellenti capacità intellettuali, professionali e morali, ha efficacemente contribuito ad accrescere il prestigio ed il lustro dell'intera nazione e delle sue Forze armate». — Pec (Kosovo), 5 marzo 2001 - 4 luglio 2001.

Con decreto 1° settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al magg. Cesar Alvarez Abos, nato il 26 ottobre 1964 a Valencia (Spagna), con la seguente motivazione: «Ufficiale dalle straordinarie qualità professionali, ha disimpegnato l'incarico di addetto alle operazioni ed ai piani della cellula JMA della branca G9 del comando della divisione multinazionale sud-est con abnegazione, altissimo senso del dovere e spiccato spirito multinazionale, profondendo le sue migliori energie nell'assolvimento del complesso e delicato incarico. Nell'ambito delle relative competenze, il comandante Cesar Alvarez Abos ha esercitato una fondamentale azione propulsiva a favore delle attività delle unità italiane di teatro, fornendo un preziosissimo apporto al proprio capo ufficio (italiano) nel delicatissimo settore delle relazioni con le Forze armate locali. Nel quadro del processo di modernizzazione delle Forze armate locali, ha assolto il fondamentale compito di ufficiale incaricato dei colloqui con i rappresentanti di tali Forze armate ed è riuscito, in stretta comunione con il comandante del raggruppamento tattico italiano, ad organizzare il primo corso di professionalizzazione per le Forze armate delle diverse entità, dimostrando con ciò di possedere un non comune spirito multinazionale decisamente rivolto ad ambiti di dimensione europea. Il comandante Cesar Alvarez Abos, preclaro esempio di somma perizia nel lavoro di staff e dal rendimento costantemente elevatissimo, ha dimostrato di possedere un eccezionale attaccamento al dovere, non comune spirito d'integrazione multinazionale ed ha contribuito, con il proprio operato, a consolidare il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto operativo multinazionale». — Mostar, 15 marzo 2002.

04A00099-00102-00101-00100-00103-00098-00104

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'organismo «SEUCER S.r.l.», in Milano, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 29 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 17 settembre 2003 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

SEUCER S.r.l. con sede legale in via Maggioli, 2 - Milano.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A00075

Autorizzazione all'organismo «EUCERT S.r.l.», in Firenze, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 29 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 1º ottobre 2003 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

EUCERT S.r.l. con sede legale in via Ponte all'asse, 19 - Firenze.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A00079

Autorizzazione all'organismo «SIDEL S.p.a.», in Bologna, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 29 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 5 luglio 2003 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

SIDEL S.p.a. con sede legale in via Larga, 34/2 - Bologna.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A00080

Autorizzazione all'organismo «I.C.T. S.r.l.», in Milano, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 29 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 25 luglio 2003 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

I.C.T. S.r.l. con sede legale in via A. Catalani, 68 - Milano.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A00081

Autorizzazione all'organismo «SIC S.r.l.», in Salerno, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 29 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 1º dicembre 2003 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

SIC S.r.l. con sede legale in via Luigi Guercio, 353 - Salerno.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A00082

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003 del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del

Consiglio di Amministrazione
del
28 gennaio 2004

sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	4,00%
15 anni	4,40%
20 anni	4,70%
25 anni	4,85%
30 anni	4,95%

Mutui a tasso agevolato

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,85%
15 anni	4,25%
20 anni	4,55%
25 anni	4,70%
30 anni	4,80%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	4,05%	4,50%	4,80%	5,00%	5,10%
60%	4,10%	4,55%	4,85%	5,05%	5,20%
80%	4,15%	4,60%	4,95%	5,15%	5,30%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell' economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

04A00160

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401009/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.